



ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

1. REGOLE GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento costituisce un estratto delle parti salienti del Regolamento Interno FC per i Bandi di Ricerca. Come specificato nel Bando di Ricerca (FC Call for Proposals 2015), FC si riserva ogni diritto di eseguire il Regolamento in piena autonomia e sovranità, eventualmente deliberando ad hoc in caso di difformità o evenienze non contemplate in parte o in tutto nel presente Contratto.

A tale scopo si ricorda che le firme del PI e del Rappresentante Legale nell'Application Form valgono da:

- autorizzazione dei dati personali ai fini del Bando e del Grant,
- accettazione consapevole di tutte le norme riportate nel Bando
- accettazione del Regolamento FC per i Bandi, a quel momento vigente e operante. I partecipanti al Bando sono pertanto tenuti ad uniformarsi in ogni fase e momento del Grant.

1

1.2 Regole di Finanziamento - Finanziamento Fellowship

Le regole qui di seguito si applicano a tutti i Progetti di Ricerca finanziati da FC, indipendentemente dalla loro durata (uno, due, tre anni):

- i fondi sono assegnati con trasferimenti annuali. In caso di progetti di durata biennale o triennale, l'assegnazione dei fondi avviene a seguito della presentazione di una richiesta di rinnovo annuale che include:
 - un rendiconto finanziario annuale firmato dal PI (dal PI coordinatore in caso di Studi di Partenariato o Multicentrici) e dal Legale Rappresentante dell'Istituto del PI (Hosting Institute)
 - un report di avanzamento scientifico annuale firmato dal PI (dal PI coordinatore in caso di Studi di Partenariato o Multicentrici);
- una volta assegnati, i fondi saranno resi disponibili all'Istituto secondo i termini e le condizioni del presente contratto. I fondi devono essere resi disponibili al PI entro 30 giorni dal momento in cui vengono trasferiti all'Istituto;
- in caso di Studi di Partenariato, l'intero finanziamento verrà assegnato esclusivamente all'Hosting Institute del PI coordinatore. In NESSUN caso è consentito il trasferimento del

ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

finanziamento ai collaboratori ed ai partner che lavorano in altri laboratori. Tutti i costi e le spese saranno esclusivamente in capo all'Istituto del PI coordinatore, e l'evidenza verrà fornita attraverso i rapporti finanziari che il PI e l'Hosting Institute sono tenuti a produrre nel corso del progetto. Le borse ed i contratti destinati a personale esterno all'Istituto non saranno finanziati;

- in caso di Studi Multicentrici, i fondi richiesti da ogni Centro partner devono essere indicati nella sezione specifica del Formulario di Candidatura. Nel caso in cui la proposta progettuale venga selezionata, FC assegnerà i fondi all'Istituto coordinatore ed ai Centri partner secondo quanto indicato nella Sezione Budget del Formulario di Candidatura;
- non verranno assegnati fondi a proposte progettuali che siano già finanziate (in toto o in parte) da altre agenzie e fondazioni, o proposte che siano già state presentate nel quadro di altri finanziamenti e bandi e siano pertanto in attesa dell'esito della selezione (indipendentemente dal fatto che vengano finanziate e meno). Questa regola si applica anche alle proposte progettuali che si sovrappongano in qualsiasi parte ed in qualsiasi misura ad altri progetti già presentati ad altre agenzie o fondazioni, sia che siano stati finanziati sia che siano in attesa dell'esito finale della selezione. Violazioni dei principi di onestà, lealtà e buona fede riferiti a questa regola condurranno automaticamente alla sospensione del finanziamento;
- non verranno assegnati fondi né ad aziende farmaceutiche o di altro tipo, né ai loro dipendenti. Le proposte progettuali che presentano la richiesta per contratti, borse o altre tipologie di fondi da assegnare ad aziende o loro dipendenti verranno rigettate senza appello e non saranno prese in considerazione. Violazioni dei principi di onestà, lealtà e buona fede riferiti a questa regola condurranno automaticamente alla sospensione del finanziamento;
- le seguenti regole si applicano al finanziamento di contratti e borse destinati al personale coinvolto nel progetto:
 - il finanziamento del salario del PI non è consentito;
 - il supporto finanziario sarà fornito solo per borsisti coinvolti al 100% del loro tempo e che lavorino esclusivamente nel team di ricerca del PI (o, nel caso di Studi Multicentrici, del leader del gruppo di ricerca). Le borse ed i contratti relativi al personale esterno all'Istituto (o, nel caso di Studi Multicentrici, esterno ad ogni Centro partner che riceve un supporto finanziario) non saranno finanziati;
 - il supporto finanziario può essere richiesto solo per quei borsisti che non ricevano altra borsa o reddito equivalente. L'integrazione del supporto finanziario di FC da parte dell'Istituto non è consentita

ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

- il supporto finanziario non verrà erogato a borsisti che lavorino in aree cliniche;
- al termine del finanziamento, verrà richiesto un **rapporto scientifico finale** che avrà un forte impatto sulla valutazione di eventuali future proposte progettuali presentate ad FC;
- un **rapporto amministrativo/finanziario finale e complessivo** dovrà essere presentato entro i tre mesi successivi al termine del finanziamento.
- Spese non ammissibili:
 - salario per il Principal Investigator;
 - salari per i membri dello staff che già ricevano un regolare stipendio;
 - salari, viaggi e altre spese relative a periodi sabatici;
 - iscrizioni a Società Scientifiche;
 - organizzazione di meeting e workshop;
 - costruzione e/o ristrutturazione di spazi, arredi, affitto di spazi o locali, costi telefonici e/o fax.;
 - attrezzature di base come Incubatori a CO₂, Cappe, Freezer - 80° C etc.

1.3 Sospensione - Rinuncia e Interruzioni – Revoca – Trasferimento del PI

La presentazione di domanda di finanziamento implica e comporta in capo al richiedente l'impegno, che assume carattere di obbligazione giuridicamente vincolante all'atto della comunicazione dell'eventuale accoglimento, a realizzare il progetto secondo canoni e criteri di buona fede, correttezza, diligenza specifica, responsabilità e serietà. Pertanto le seguenti ipotesi di sospensione, rinuncia, interruzione, debbono essere circoscritte a situazioni di ordine eccezionale.

Non è pertanto ammesso che il beneficiario receda o modifichi unilateralmente alcuno degli elementi costitutivi del progetto o si sciolga in tutto o in parte dell'impegno assunto, se non alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento Interno FC per i Bandi di Ricerca.

Il finanziamento assegnato da FC pertanto vincola ed impegna ad ogni conseguente effetto il ricercatore e l'istituzione/ente di riferimento/appartenenza ove la ricerca abbia luogo.

Sospensione

Per sospensione si intende il temporaneo arresto delle attività di ricerca, di carattere non definitivo. La sospensione può ricondursi a circostanze di carattere eccezionale, ed è legata a fattori personali, organizzativi, o di forza maggiore, che possano, per un periodo limitato e circoscritto, impedire o rendere comunque particolarmente complessa la prosecuzione delle attività e che possano quindi diminuire o compromettere l'utilità o validità dell'attività di ricerca.



ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

La richiesta di sospensione, formulata dal ricercatore titolare del finanziamento deve essere accompagnata da autorizzazione rispettivamente dell'ente di riferimento e riportare nel dettaglio le motivazioni della richiesta di sospensione.

La sospensione, ove accolta da FC, comporta il conseguente allungamento delle tempistiche originariamente definite. Le richieste di sospensione debbono essere formulate, tenuto conto dei tempi e delle modalità con cui vengano a manifestarsi le circostanze cui si ricollegano ed avuto riguardo ai generali criteri di buona fede, correttezza e diligenza, con la dovuta tempestività.

In ogni caso FC, fermo quanto sopra, sulla base delle motivazioni e giustificazioni addotte dal ricercatore anche avuto riguardo al mantenimento del razionale e alla conferma degli obiettivi e dei risultati del progetto pur nel prolungarsi dei tempi, si riserva di accogliere o meno la richiesta. La sospensione del progetto/borsa comporta la sospensione del pagamento per il periodo considerato. Non saranno comunque ammissibili domande di sospensione per ulteriori periodi oltre quelli già accordati sul medesimo progetto.

Rinuncia volontaria e interruzione

L'ipotesi di rinuncia volontaria al progetto, quando non dipenda da fattori di carattere eccezionale di natura soggettiva o oggettiva o forza maggiore, rileva ai fini della buona fede, correttezza, diligenza nell'adempimento degli obblighi assunti dal richiedente ed è elemento considerato con sfavore anche ai fini della valutazione di eventuali successive richieste.

Se il ricercatore responsabile si ritira, il progetto ha termine e conseguentemente viene interrotto il finanziamento. Pertanto l'importo residuo che non sia ancora stato erogato viene trattenuto da FC. In caso la Fondazione abbia già effettuato il pagamento anticipato dovrà essere restituito a FC l'importo che, alla data della rinuncia, non risulti speso, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla avvenuta cessazione del progetto.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di rendicontazione scientifica e amministrativa riferiti al periodo di effettivo svolgimento.

All'ipotesi di rinuncia volontaria è assimilata l'ipotesi di interruzione del progetto derivante non già da motivazioni o volontà del richiedente il finanziamento, ma da fattori esterni di particolare rilevanza e gravità.

Revoca

Nell'ipotesi di gravi e protratte inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Regolamento, avuto particolare riferimento alla conformità dell'attività di progetto/borsa rispetto a quanto oggetto di finanziamento, alla attività di rendicontazione, al rispetto delle disposizioni in materia di integrità scientifica, di comunicazione dei risultati, di tutela della proprietà, e più in generale



ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

agli obblighi derivanti dalla Legge, FC si riserva di revocare il progetto, con i medesimi effetti derivanti dalla rinuncia e/o interruzione.

La revoca potrà altresì aver luogo qualora sussistano riscontrati impedimenti o mutamenti significativi sia di carattere oggettivo che soggettivo, che intervengano su aspetti rilevanti e significativi del progetto oggetto di approvazione, pur indipendenti da specifici profili di colpa del ricercatore o del relativo ente di riferimento, essendo in ogni caso escluso ogni potere o facoltà in capo al ricercatore nonché del relativo ente di riferimento/istituzione ospitante di modificare elementi che possano incidere sui contenuti oggetto di valutazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono casi di mutamento/impedimento da cui FC può trarre motivo di revoca

- modificazioni nella posizione del ricercatore da cui derivino profili di incompatibilità e/o di conflitto o comunque di diminuzione o perdita di autonomia e indipendenza secondo la policy e le linee guida della Fondazione;
- modificazioni nella individuazione dell'istituzione di riferimento/ente ospitante, anche avuto riguardo alla natura e caratteristiche dello stesso;
- modificazione della tipologia e natura del rapporto intercorrente tra ricercatore ed ente ospitante;

Le situazioni che abbiano portato alla revoca, quando addebitabili ai ricercatori e/o agli enti di riferimento/istituzione ospitanti, rilevano ai fini della responsabilità verso FC e vengono considerate con sfavore nelle valutazioni di eventuali successive domande costituendo comunque motivo di inammissibilità per il successivo bando.

Trasferimento del PI

Il Progetto di Ricerca scientifica è approvato da FC anche in considerazione delle qualità scientifiche e del curriculum vitae et studiorum del ricercatore responsabile indicato nel Progetto medesimo, e pertanto viene attribuita grande rilevanza all'elemento dell'affidamento riposto sulle qualità tecnico-scientifiche del ricercatore responsabile del Progetto; in ragione di ciò, al fine di assicurare piena continuità al Progetto e di consentire il buon esito della ricerca, l'Ente s'impegna a comunicare tempestivamente a FC l'eventuale trasferimento del ricercatore responsabile presso altra Istituzione.

Il ricercatore deve comunque richiedere preventiva autorizzazione dello spostamento a FC che ove ravvisi elementi ostativi potrà a sua discrezione opporre il proprio diniego. In tal caso FC provvederà al recupero dei fondi.

FC si riserva la facoltà di valutare la documentazione fornita, e di accettare o meno la prosecuzione dei lavori presso la nuova istituzione.



ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

Nel caso in cui il ricercatore responsabile del progetto svolga attività di ricerca anche presso altre Istituzioni italiane o straniere, oltre che presso l'Ente, lo stesso si impegna a comunicare a FC la doppia affiliazione del ricercatore.

1.4 Codice di Condotta e Integrità Scientifica

I ricercatori dovranno comportarsi secondo onestà, buona fede, correttezza, serietà e responsabilità in ogni attività relativa alle ricerche e attività di studio dagli stessi condotte e in quelle ad esse connesse o correlate (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella fase del disegno sperimentale, della generazione e dell'analisi dei dati, delle richieste di finanziamenti, della pubblicazione dei risultati, del riconoscimento del contributo diretto o indiretto di colleghi, collaboratori e altri, della rendicontazione delle attività e delle spese, etc.) avendo come primario riferimento della propria condotta, oltre l'integrità scientifica, il superiore interesse della ricerca e delle finalità istituzionali perseguite da FC.

1.5 Proprietà Intellettuale

Il Ricercatore, titolare del finanziamento o partecipante alla ricerca, si impegna a comunicare a FC con la massima tempestività e, in ogni caso, all'interno della rendicontazione intermedia e finale secondo criteri di buona fede e correttezza

a) personalmente

b) e mediante la Struttura di riferimento

ogni invenzione o risultato comunque suscettibile di brevetto, protezione, privativa industriale o di altro titolo assimilabile, messi a punto e/o sviluppati impiegando in tutto o in parte risorse e/o strumenti procurati, forniti, o in ogni caso messi a disposizione della Fondazione Celiachia Onlus.

Consapevole che i diritti derivanti dall'invenzione sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale (D.Lgs.10 febbraio 2005, n. 30) e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione (artt. 1100 – 1139 c.c.) il Ricercatore si impegna a riconoscere a FC, di concerto con la Struttura di eventuale riferimento/appartenenza, il ruolo di primo interlocutore per una valutazione di un possibile sviluppo congiunto dell'invenzione sotto il profilo

- del deposito della domanda di brevetto

- dello sfruttamento economico dei risultati della ricerca e del trasferimento tecnologico degli stessi.



ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

Il procedimento è trattato in dettaglio nel Regolamento Interno FC per i Bandi di Ricerca.

1.6 Pubblicazioni e Stampe

Tutti i ricercatori sono tenuti ad inviare preventivamente alla Fondazione copia pdf della pubblicazione, relazione o comunicazione a congressi che essi intendono effettuare relativamente alle attività di ricerca svolte con il finanziamento della Fondazione stessa, innanzitutto per informarne la Fondazione e inoltre per consentire l'organizzazione di attività di divulgazione –concordate con il ricercatore stesso- verso i media e attraverso gli strumenti di comunicazione della Fondazione stessa e di AIC. Tutto quanto sopra richiesto deve essere espletato sia durante che successivamente il periodo della ricerca che è stata sostenuta totalmente o in parte, condotta con il finanziamento di FC.

Con l'invio del materiale dovrà essere specificata la data prevista di pubblicazione ed il nome della rivista oppure data e luogo del congresso dove dovrebbe avvenire la divulgazione.

In ogni caso, a prescindere da quanto sopra indicato a tutela della proprietà intellettuale, e a valere per ogni attività sostenuta/finanziata dal presente regolamento, in ogni pubblicazione ed attività di divulgazione il contributo della Fondazione deve essere sempre riconosciuto con una nota inserita nella pubblicazione o nel materiale, così concepita e citando il codice numerico identificativo del grant. La Fondazione Celiachia e il numero del progetto (..._FC_2014) dovranno essere sempre citati nei lavori risultanti dal grant, ciò vale sia per le pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali che per gli abstract congressuali.

"This work was supported by FC (Fondazione Celiachia Onlus) grant n°.....".

L'invio preventivo delle bozze della pubblicazione consentirà alla Fondazione, fermo il regime di protezione di cui sopra ai fini della eventuale tutela brevettuale, lo svolgimento dell'attività di ufficio stampa per i lavori di particolare rilievo.

La mancata ottemperanza alla procedura di invio preventivo del materiale relativo ad eventuali pubblicazioni o relazioni congressuali, nonché la mancata segnalazione in sede di rendicontazione finale e intermedia di sviluppi dell'attività in chiave di potenziali risultati suscettibili di tutela e protezione, entro i termini minimi previsti, sarà considerato un grave inadempimento

1.7 Gestione Personale e Fornitori

E' in ogni caso esclusa in capo a FC qualsivoglia responsabilità dipendente o derivante dall'impiego di personale e/o collaboratori a qualsiasi titolo all'interno del progetto di ricerca, così come in ordine a eventuali rapporti di fornitura, somministrazione, appalto che vengano posti in essere nell'ambito o in conseguenza del progetto/attività di ricerca.



ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

L'ente di riferimento/ospitante pertanto, con la sottoscrizione della pagina di accettazione delle norme del regolamento (ultima pagina del Bando FC), solleva espressamente FC da ogni responsabilità, anche in via solidale o indiretta, al riguardo.

FC inoltre non assume, rispetto al personale impegnato nel progetto e nella borsa, natura di datore di lavoro e pertanto non risponde in alcun modo ai fini delle obbligazioni nascenti da rapporti di lavoro, siano essi contributivi, previdenziali, assicurativi, ovvero legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Conseguentemente, previa valutazione delle esigenze che emergano dal progetto di ricerca finanziata in accordo con il ricercatore responsabile, l'Ente ospitante si impegna a impiegare il personale ritenuto necessario e adeguato alla realizzazione del progetto, impegnandosi a garantire il rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro e in materia di sicurezza.

1.8 Comitato Etico – Consenso Informato – Trattamento Dati

L'Ente, in sede di contratto, è informato che i "dati personali" forniti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del rapporto con FC, vengano trattati esclusivamente per le finalità ivi espressamente indicate;

L'Ente si impegna, nell'ambito della conduzione dell'attività di ricerca relativa al Progetto, ad osservare ovvero a far osservare al ricercatore principale e a tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività stesse, le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 in riferimento alla tutela della privacy dei dati di cui venga a conoscenza.

L'Ente, tramite il Responsabile della ricerca, s'impegna ad informare adeguatamente i pazienti/soggetti che parteciperanno alla Sperimentazione in merito agli scopi, ai metodi, ai benefici e ai potenziali rischi della Sperimentazione e ai disagi che la stessa potrebbe comportare. L'Ente, tramite il Responsabile della ricerca, garantisce che i pazienti che prendono parte alla Sperimentazione leggano l'Informativa per il Consenso e sottoscrivano spontaneamente il modulo di Consenso secondo il modello approvato dal Comitato Etico;

è compito e responsabilità del Responsabile della ricerca adempiere a qualsiasi formalità relativa all'ottenimento delle dovute autorizzazioni riguardanti la conduzione della Sperimentazione e la produzione, fornitura o importazione del Farmaco Sperimentale (se applicabili), secondo la normativa vigente in materia;

L'Ente tramite il Responsabile della ricerca s'impegna a condurre la Sperimentazione in conformità alle norme di Buona Pratica Clinica, previste come da D.M. 15 Luglio 1997, del D. Lgs. 211/2003 e successive modifiche ed integrazioni;



ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

L'Ente garantisce che la Sperimentazione è condotta in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, al D. Lgs. 196/2003;

La raccolta, la processazione e la diffusione di dati personali, quali per esempio le informazioni mediche e dello stato di salute del paziente e dati personali dello Sperimentatore Principale e di qualsiasi membro dello staff, devono essere trattati in conformità alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Devono quindi essere prese tutte le misure ragionevoli ed appropriate al fine di salvaguardare questi dati e di mantenerne la confidenzialità. L'Ente e il ricercatore principale devono informare il soggetto circa la raccolta e l'utilizzo dei suoi dati personali, garantire al soggetto un ragionevole accesso e impedirlo a persone non autorizzate.

Ai sensi della normativa in vigore, l'Ente assume, nei confronti dei pazienti che si sottopongono alla Sperimentazione, la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti medesimi e il P.I. assume la qualifica di responsabile interno del trattamento di tali dati

1.9 Privacy

Si informa che in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili relativi al progetto di ricerca, al PI e all'Hosting Institute forniti durante tutte le fasi del Grant, FC si riferisce al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Gli interessati possono esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Celiachia Onlus sita in Via Caffaro 10, 16124 Genova.

1.10 Foro Competente

Come indicato nel Bando, il foro competente è quello di Genova.

ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

2. RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI A CARICO DEL PI E DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

2.1 Il Rappresentante Legale s'impegna

- a rendere disponibili al responsabile scientifico i fondi assegnati entro 30 giorni dalla data di accredito;
- a gestire i fondi secondo le indicazioni riportate nel Bando FC nell'ambito del quale è stato presentato il progetto, e le istruzioni descritte di seguito nella sezione "Accettazione della non trasferibilità dei fondi";
- a comunicare tempestivamente a FC ogni variazione dello stato giuridico dell'Ente di cui ha la legale rappresentanza e del rapporto tra l'Ente ed il PI. L'Istituzione ha l'obbligo di informare tempestivamente FC di qualsiasi modifica intervenuta nello svolgimento del programma, in particolare di qualunque variazione del ruolo del PI nell'Istituzione o suo trasferimento. Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente a FC le eventuali modifiche incorse nell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, variazioni nella personalità giuridica, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc...) o qualunque variazione a carico degli organi amministrativi; analogamente dovrà essere comunicata tempestivamente l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, o qualunque altro evento che possa pregiudicare l'affidabilità economico finanziaria dell'Istituzione.
- a fornire e a sottoscrivere congiuntamente al responsabile scientifico la rendicontazione scientifica e amministrativa che verrà richiesta da FC, inclusa eventuale documentazione aggiuntiva relativa alla rendicontazione del 5 per mille, dal momento che il Grant è interamente finanziato con fondi 5 per mille. Inoltre s'impegna a garantire la pertinenza e la veridicità dei documenti giustificativi delle spese, rispetto al Budget che è congiuntamente firmato dal PI e dal Rappresentante Legale.
- a restituire a FC eventuali residui di fondi non spesi entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

2.2 il Rappresentante Legale s'impegna altresì

- a tenere indenne e manlevata FC da costi, oneri, risarcimenti, e spese, ivi comprese quelle legali, che possano derivare dall'inadempimento all'obbligo di rendicontazione o dalla presenza di irregolarità nella rendicontazione stessa;

ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

- a restituire a FC gli importi che dovessero essere oggetto di recupero, totale o parziale, da parte dell'ente di provenienza dei fondi 5 per mille (Ministero Salute), a causa di omissione o irregolarità della rendicontazione.

2.3 Accettazione Della Non Trasferibilità Dei Fondi

L'erogazione dei fondi è effettuata solo ed esclusivamente all'istituto del PI (Hosting Institute).

Come è stabilito dal Bando FC, i fondi FC devono essere utilizzati esclusivamente all'interno dell'Hosting Institute e totalmente per il progetto assegnatario.

E' vietato il trasferimento dei fondi all'esterno dell'Hosting Institute e, nel caso di studi in partnership con collaboratori esterni, è vietata la ripartizione dei fondi con gli eventuali collaboratori esterni e i corrispondenti istituti. Conseguentemente:

- tutte le spese e le voci di costo (riportate in previsione nel Budget e/o giustificate successivamente in sede di rendicontazione amministrativa annuale) devono essere effettuate solo ed esclusivamente dall'Hosting Institute;
- le eventuali richieste di fellowships (borse di studio ecc) devono essere intestate solo ed esclusivamente ad unità di personale che lavorino al progetto all'interno dell'Hosting Institute;
- gli acquisti di materiale, reagenti e altro (specificato in previsione nel Budget e/o giustificato successivamente in sede di rendicontazione amministrativa annuale) devono essere effettuati solo ed esclusivamente dall'Hosting Institute, indipendentemente da come poi tale materiale e i reagenti saranno poi impiegati tra gli eventuali partner del progetto (la qual cosa dovrà poi comparire in sede di rendicontazione amministrativa annuale).

A titolo di esempio, è consentito che il progetto preveda l'acquisto di reagenti da parte dell'istituto del PI, e che tali reagenti vengano poi destinati all'esterno dell'Hosting Institute a beneficio di uno dei collaboratori esterni del PI, a patto che tali collaboratori esterni siano quelli elencati dal PI nell'Application Form con cui ha partecipato al Bando e che la destinazione all'esterno del materiale acquistato sia poi riportata in sede di rendicontazione amministrativa annuale. Non è consentito che il PI o il suo istituto inviino fondi FC ai collaboratori esterni.

- Nel caso di servizi svolti presso centri terzi diversi dall'Hosting Institute (ad esempio spettrometrie, preparazioni di reagenti, titolazioni ecc), l'istituto del PI pagherà il servizio



ESTRATTO REGOLAMENTO BANDI

FONDAZIONE CELIACHIA

al centro terzo per conto del PI, usando i fondi FC preposti allo scopo. Conseguentemente, in sede di rendicontazione amministrativa annuale dovrà essere allegata la fatturazione del centro terzo che ha prestato il servizio, a giustificazione della voce di spesa.

2.4 Il Responsabile Scientifico e Il Rappresentante Legale s'impegnano

a che tutti i punti sopra riportati nella presente Sezione "accettazione della non trasferibilità dei fondi" siano adempiuti e rispettati per l'intera durata del grant. FC si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli per verificare il corretto svolgimento del progetto e, fra le altre cose, che l'acquisto di materiali di ricerca sia effettuato dall'Hosting Institute e che il personale sostenuto con i fondi FC operi effettivamente presso il laboratorio del PI all'interno dell'Hosting Institute.